

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
V.F. CASSANO - A. DE RENZIO



SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO
BITONTO

Via Gaetano Salvemini n. 7 - 70032 - Bitonto (BA) - Tel.: 0803714029
Cod. Fisc.: 93423340723 - Cod. Mecc.: BAIC85000R - Cod. U.S.: 658

Indirizzo e-mail: baic85000r@istruzione.it -
Indirizzo pec: baic85000r@pec.istruzione.it
Sito web: www.iccassanoderenzio.edu.it



Bitonto, 10/10/2024

Al Personale Docente e ATA
Alla DSGA
Alle Famiglie degli alunni tramite sito web istituzionale
Alla Commissione Elettorale
LORO SEDI

E, p.c.,
Al Sindaco Comune di Bitonto
Al Comandante della Polizia Municipale di Bitonto
Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Bari
Alla sig.ra Presidente del Consiglio d'Istituto
All' U.S.R. per la Puglia

Sito web scuola

Oggetto: decreto indizione Elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art. 3 del D.P.R. 31/5/1974, n. 417

Visto il D.P.R. 31/5/1974 n. 416

Viste l'O.M. n. 215 del 15/7/1991 e la successiva O.M. n. 293 del 24/06/1996

Visti gli artt. 30-31-32-33-34 (c. 2) Capo VI Titolo I Sez. I del Decreto Legislativo 297/94

Visto l'art. 8 Titolo I, Capo I, Sez. I del Decreto Legislativo 297/94

Vista la nota Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 38475 del 19/09/2024;

Viste le disposizioni dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale-Ufficio I (Affari generali e gestione del personale dell'amministrazione – Politiche scolastiche e studentesche – Dirigenti scolastici – Gestione delle risorse finanziarie) con prot. n. 54986 del 19/09/2024;

Considerato che la consistenza numerica delle componenti aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo del Consiglio d'Istituto è la seguente:

GENITORI DEGLI ALUNNI n° 1057 c.a. 2024

O.M. n. 215 del 15/07/1991

Art. 7 - Elettorato attivo e passivo dei genitori degli alunni

4. L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile.

Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il voto è personale.

5. Non spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

DOCENTI DI SCUOLA DELL'INFANZIA: n14 a t. i. + n 3 a t. d. (di cui n.... RELIGIONE) TOT. N17.

DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA: n52 a t. i. + n13. a t. d. (di cui n... RELIGIONE) TOT. N65.

DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: n39 a t. i. + n2 a t. d. TOT. N41.

O.M. n. 215 del 15/07/1991

Art. 10 - Elettorato attivo e passivo del personale docente

1. Il personale docente delle scuole statali partecipa all'elezione di:

- sei oppure otto rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o nelle scuole con oltre 500 alunni, nel consiglio di circolo o di istituto;

---OMISSIS---

4. I docenti non di ruolo con supplenza annuale (*fino al 31/08 o fino al 30/06*) e i docenti non di ruolo incaricati annuali nei corsi integrativi previsti dall'art. 18 hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per gli organi collegiali di circolo e di istituto di qualsiasi durata.

Nel caso di supplenza annuale conferita dal preside ai sensi dell'art. 15, 3° comma, della legge 20-5-1982, n. 270, il docente può esercitare l'elettorato attivo e passivo solo se la supplenza riguarda un posto vacante e dia diritto alla retribuzione estiva. Inoltre sono da considerare supplenze annuali a tutti gli effetti quelle conferite dai presidi ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 9-11-1989, n. 357, convertito dalla legge 27-12-1989, n. 417.

5. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

6. Nei limiti stabiliti dai precedenti commi spetta, altresì, l'elettorato attivo e passivo:

a) ai docenti dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;

b) ai docenti delle libere attività complementari e dello studio sussidiario nelle scuole medie integrate a tempo pieno e agli insegnanti elementari assegnati alle attività parascolastiche nei circoli didattici o ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia nelle università statali, a norma degli artt. 5 e 6 della legge n. 1213 del 1967;

c) agli insegnanti di ruolo e non di ruolo chiamati a coprire i posti di cui all'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820 nei circoli didattici in cui si svolgono le attività integrative;

d) ai docenti di ruolo e non di ruolo impegnati nell'attività di sperimentazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica nei quali si svolgono iniziative di sperimentazione autorizzate dal Ministero;

e) agli insegnanti elementari assegnati presso gli istituti magistrali per il tirocinio e agli insegnanti di scuola materna incaricati di svolgere il tirocinio presso le scuole magistrali: esercitano l'elettorato attivo e passivo rispettivamente nell'istituto magistrale e nella scuola magistrale;

f) agli insegnanti tecnico-pratici e agli insegnanti di arte applicata;

g) agli insegnanti di religione;

h) agli esperti degli istituti tecnici e professionali;

i) al personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali con le modalità previste dal successivo art. 17.

7. Il personale docente dipendente degli enti locali e che presta servizio presso le scuole statali esercita l'elettorato attivo e passivo alle condizioni e nei limiti stabiliti per il corrispondente personale dello Stato.

8. I docenti in servizio in più circoli o istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutti i circoli o istituti in cui prestano servizio.

9. I docenti in assegnazione provvisoria esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione di tutti gli organi collegiali del circolo o istituto in cui prestano servizio.

10. Il docente incaricato di presidenza sostituisce il preside anche negli organi collegiali; egli non può esercitare, pertanto, l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti dei docenti negli organi collegiali.

11. Il docente eletto nel consiglio di istituto decade dalla carica qualora sia successivamente nominato preside incaricato.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli insegnanti elementari in missione presso le Facoltà di Magistero e ai vincitori di borse di studio presso le Università.

12. Disposizioni relative al personale docente che si trovi in particolari posizioni di stato o funzionali sono contenute nei successivi artt. 11, 12, e 13.

Art. 11 - Assenza dal servizio del personale docente: conservazione del diritto di elettorato

1. Il personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola, salvo quanto disposto nel comma successivo.

2. Il personale docente che si trova nella situazione di cui al comma precedente e che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni può esercitare l'elettorato attivo e passivo solamente per il consiglio di circolo o di istituto.

3. Il disposto dei due commi precedenti si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

4. Gli insegnanti comandati nell'ambito delle scuole materne, elementari e medie per esigenze in materia di interventi psico-pedagogici hanno diritto di elettorato attivo e passivo soltanto nelle elezioni dei consigli di circolo o di istituto. Gli insegnanti psico-pedagogisti, inoltre, partecipano a solo titolo consultivo alle riunioni dei consigli di interclasse, di classe e di intersezione.

PERSONALE AMMINISTRATIVO: n. 6 a t. i. (di cui n., 1 DSGA, n. 5 ass. amm.vi) + n. 1 ass. amm.vo a t.d.

COLLABORATORI SCOLASTICI: n14. a t. i. + n3 a t. d. TOT. N17.

O.M. n. 215 del 15/07/1991

Art. 14 - Elettorato attivo e passivo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale e del corrispondente personale degli enti locali in servizio nelle scuole statali. Conservazione del diritto di elettorato in caso di assenza

1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (di seguito denominato personale A.T.A.) partecipa all'elezione di uno o due rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio di circolo o di istituto.

2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. nel consiglio di circolo o di istituto spetta al personale appartenente alle suddette categorie sia di ruolo sia non di ruolo supplente annuale.

3. Il personale A.T.A. degli enti locali che presta servizio presso le scuole statali esercita l'elettorato attivo e passivo alle condizioni e nei limiti stabiliti per il corrispondente personale dello Stato.

4. Il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola.

5. Il disposto del comma precedente si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione.

Art. 15 - Assenze dal servizio del personale A.T.A.: perdita del diritto di elettorato

1. Il personale A.T.A. che non presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo perde il diritto di elettorato attivo o passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto, salvo quanto stabilito nel precedente comma 5° dell'art. 14.

2. Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia.

DECRETA quanto segue:

Art. 1 – Sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027.

Le votazioni si svolgeranno, nei locali dei plessi scolastici "B. Munari", "V.F. Cassano", "A. de Renzio" nei seguenti giorni:

- **domenica 24 novembre 2024, dalle ore 8.00 alle ore 12.00**
- **lunedì 25 novembre 2024, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.**

Art. 2 – Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore ai 500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno all'eleggendo organo collegiale sarà di 19 MEMBRI così assegnati:

- il Dirigente Scolastico membro di diritto
- n. 8 Rappresentanti del Personale Insegnante eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei
- n. 8 Rappresentanti dei Genitori degli alunni eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile
- n. 2 Rappresentanti del Personale Amministrativo e Ausiliario eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.

Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte, per ciascuna componente. L' elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale insegnante spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai Docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico.

L' elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci. L' elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale amministrativo e ausiliario spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero.

Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le Componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola delle rappresentanze.

Le liste dei candidati, debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria della Commissione Elettorale (sig. RUGGIERO Marco), presso l'Ufficio di Segreteria di via Salvemini n. 7 dalle ore 9.00 del 4 novembre 2024 alle ore 12.00 del 9 novembre 2024, nelle ore d'ufficio:

- per la COMPONENTE del PERSONALE INSEGNANTE, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella scuola, da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente
- per la COMPONENTE dei GENITORI, tenuto conto del numero degli alunni iscritti e dei rispettivi genitori, da almeno 20 presentatori

- per la COMPONENTE del PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella scuola, da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente.

I candidati debbono essere elencati con l'indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di nascita, nonché della eventuale sede di servizio. Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.

Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere il seguente NUMERO di CANDIDATI:

- Componente PERSONALE INSEGNANTE n. 16 candidati su 8 da eleggere
- Componente GENITORI degli ALUNNI n. 16 candidati su 8 da eleggere
- Componente PERSONALE A.T.A. n. 4 candidati su 2 da eleggere

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.

Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista.

Sull'apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi nomi e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante la apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista.

Per la Componente del PERSONALE INSEGNANTE ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.

Per la Componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.

I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta nel seggio dove risulta iscritto IL FIGLIO MINORE.

Per la Componente del PERSONALE A.T.A. ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.

Le LISTE devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che debbono, tra l'altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della medesima componente. Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato.

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina. Ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 297/1994, il CONSIGLIO di ISTITUTO si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al d.lgs. n. 297/1994 e all'O.M. n. 215/1991.

Art. 3 – Le sedi di votazione con i relativi seggi, il cui numero e le cui allocazioni saranno specificati con un successivo provvedimento, sono:

Scuola Primaria "V.F. Cassano":

Scuola Secondaria di 1° grado "A. de Renzio

Scuola dell'Infanzia "B. Munari":

Il Dirigente Scolastico
(Angelo Panebianco)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993*